

Infortuni Cumulativa
Assicurazione Collettiva

RUSSIA - DELLE RISORSE UMANE

PER LE IMPRESE

AGENZIA DI MILANO MAGENTA				CODICE	NUMERO DI POLIZZA	NUMERO DI VARIAZIONE	SUB AGENZIA	SIKE		
				249	2024/05/3155552		041	05032		
CONTRAENTE FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO						CODICE FISCALE C PARTITA IVA	01712400983			
DOMICILIO V. VITORCHIANO 113						ROMA	RM	C.A.P. 00189		
DECORRENZA CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO	DURATA CONTRATTO		DATA PRIMA SCADENZA		RATEAZIONE	INDICAZIONE			
g. 01 m. 01 a. 2025	g. 01 m. 01 a. 2026	a. 01 m. 00 g. 00		g. 01 m. 01 a. 2026		Annuale	al/mo NO			
SOSTITUISCE LE POLIZZE				COASSICURAZIONE	NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	N. POLIZZA DELEGATARIA	INCASSATO AL	
				8.712,19	871,22	0,00	239,59	TOTALE PRIMA BATA EURO		
								9.823,00		
				TOTALE PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI	IMPOSTA	TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO		
				8.712,19	871,22	0,00	239,59	9.823,00		
TAC. RINNOVO	REG. PREMIO	TEMP.	T. PROD.	CODICE RISCHIO	RESCINDIBILE	RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA	CODICE DI AGGREGAZIONE
SI	SI	NO	S	PC800	NO	Aperzia Rapco N. Polizza				
si/no	si/no	si/no				Aperzia Rapco N. Polizza				

Il premio netto + accessori relativo ai rischi da calamità naturale è pari a euro 479,17.
 Il premio minimo imponibile dovuto a Reale Mutua per ciascun periodo assicurativo è stabilito in euro 0,00.

Il pagamento del premio è convenuto con rateazione Annuale
 È possibile pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

- IL CONTRAENTE DICHIARA:**
- a) Gli Assicurati non hanno subito infortuni, né sono portatori di difetti fisici; non soffrono, né hanno sofferto di apoplezia, epilessia, infarto, diabete, emofilia, leucemia, altre infermità permanenti giudicabili gravi con la diligenza del buon padre di famiglia (In caso contrario, i relativi dati devono risultare nelle Condizioni Particolari).
 - b) Non sono in corso altre polizze Infotuni per gli stessi rischi, né ve ne sono di annullate (In caso contrario, indicare nelle Condizioni Particolari: Compagnia, estremi della polizza, scadenze oppure data e motivi dell'annullamento).

REALE MUTUA ASSICURA, in relazione al seguente rischio
INFORTUNI TESSERATI,
 le persone, le garanzie e le somme indicate nei seguenti modelli ed allegati Mod. 5210 INF In base alle condizioni riportate sul Mod. 5208 INF - Ed. 07/2019.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI:
 7.15

PER L'ASSICURATO



Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente o dall'Assicurato possono compromettere il diritto alla prestazione.

Formano parte integrante del contratto le Condizioni di Assicurazione Mod. 5208 INF - Ed. 07/2019, che il Contraente dichiara di approvare, nonché i Mod. 5210 INF, 5060 VAR.

AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

IL CONTRAENTE



Manuel Ghigo

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti delle Condizioni riportate sul Mod. 5208 INF - Ed. 07/2019: 1.3 (Altre assicurazioni); 1.7 (Facoltà di recesso dal contratto dopo ogni denuncia di infortunio); 1.9 (Proroga tacita dell'assicurazione - periodo di assicurazione); 1.11 (Persone soggette all'assicurazione obbligatoria); 3.2 (Persone non assicurabili); 4.1.B.2 (Casi assicurabili - intrasmissibilità del diritto all'indennizzo per invalidità permanente a beneficiari, eredi o aventi causa); 5.4 (Regolazione del premio); 6.2 (Criteri di indennizzabilità); 6.3 (Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni).

IL CONTRAENTE



IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto il DIP Danni (Mod. 5208/DP INF Ed. 10/2018), il DIP aggiuntivo Danni (Mod. 5208/DA INF Ed. 07/2023) e le Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario dei termini (Mod. 5208 INF Ed. 07/2019)

Buongiorno Reale 800 - 320320
lunedì - sabato 8 - 20

Il premio è stato
incassato il

14-1-2024

in

Roma

(l'Agente, Subagente
od Esattore)



[Signature]

PER LE IMPRESE

TUTELA DELLE RISORSE UMANE

ALLEGATO - CAPITALI FISSI

AGENZIA : MILANO MAGENTA

POLIZZA n. : 2024/05/3155552 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

PARTITA 1

UNITA' DI RISCHIO ASSICURATE: N° 4700

TESSERATI ALLA FITDS.

GARANZIE / SOMME ASSICURATE PER PERSONA:

Morte euro 80.000,00

Invalidità Permanente euro 80.000,00

Rimborso Spese di Cura euro 500,00

PARTITA 2

UNITA' DI RISCHIO ASSICURATE: N° 1

TESSERA DAILY PASS

GARANZIE / SOMME ASSICURATE PER PERSONA:

Morte euro 80.000,00



Invalidità Permanente euro 80.000,00

PREMIO UNITARIO NETTO euro 0,00

Rimborso Spese di Cura euro 500,00

IL CONTRAENTE

SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore



ALLEGATO

AGENZIA : MILANO MAGENTA

POLIZZA n. : 2024/05/3155552 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

CLAUSOLA A TESTO LIBERO

SI PRENDE ATTO TRA LE PARTI CHE CON LA PRESENTE APPENDICE SI INSERISCE LA PARTITA "DAILY PASS" CHE CONSISTE NEL TESSERAMENTO GIORNALIERO DA PARTE DI SOGGETTI NON TESSERATI, CON DELIMITAZIONE DELLA COPERTURA AGLI INFORTUNI OCCORSI DURANTE ESERCITAZIONI E GARE GIORNALIERE.

DAILY PASS**GARANZIE/SOMME ASSICURATE:**

- MORTE euro 80.000,00=.
- INVALIDITA' PERMANENTE euro 80.000,00=.
- Tabella di valutazione: come da allegato A al D.M.
- Franchigia: 3% dal primo euro, che si annulla in caso di IP accertata superiore al 10%.
- RIMBORSO SPESE DI CURA euro 500,00= (operante con almeno un pernottamento in istituto di cura).
- Franchigia euro 100,00=.

PREMIO LORDO PER CIASCUN TIRATORE/SINGOLA COMPETIZIONE: euro 1,25=.

IL PREMIO RELATIVO A TALE PARTITA VERRA' CORRISPOSTO IN FASE DI REGOLAZIONE PREMIO.

TESSERATI**GARANZIE/SOMME ASSICURATE:**

- MORTE euro 80.000,00=.
- INVALIDITA' PERMANENTE euro 80.000,00=.
- Tabella di valutazione: come da allegato A al D.M.
- Franchigia: 3% dal primo euro, che si annulla in caso di IP accertata superiore al 10%.
- RIMBORSO SPESE DI CURA euro 500,00= (operante con almeno un pernottamento in istituto di cura).
- Franchigia euro 100,00=.

PREMIO ANNUO LORDO PRO-CAPITE: euro 2,09=.

PREMIO ANNUO LORDO MINIMO ANTICIPATO: euro 9.823,00 - calcolato su n. 4.700 tesserati iniziali, con regolazione al termine dell'annualità assicurativa.

FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE POLIZZA, L'ALLEGATO N.1.

- FERMO IL RESTO -

IL CONTRAENTE**SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI**
L'Agente Procuratore

ALLEGATO N. 1 DELLA POLIZZA N. 2024/05/3155552**AG. 249**

(della quale forma parte integrante)

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO – FITDS

Prodotto di riferimento: Assicurazione Infortuni Cumulativa (Mod.5208-INF), opportunamente integrato/modificato dalle condizioni normative contenute nella presente comunicazione

Contraente: FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO

Assicurati: in ottemperanza all'Art. 1 del DM del 03 novembre 2010, la presente copertura opera nell'interesse degli sportivi dilettanti tesserati con la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente, di seguito denominati "soggetti assicurati". La Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo è denominata "soggetto obbligato".

Al fini dell'applicazione del decreto emarginato:

- a) per atleti si intendono tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico;
- b) per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati dal soggetto obbligato con tale qualifica;
- c) per tecnici si intendono tutti i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti e al loro perfezionamento tecnico.

Titolo per le prestazioni assicurative: per avere diritto alle prestazioni assicurative oggetto del DM del 03 novembre 2010 e necessario essere tesserati in data certa antecedente all'infortunio, secondo le modalità previste dal soggetto obbligato ed essere in regola con il pagamento del premio assicurativo in data certa antecedente all'infortunio, fatto salvo quanto previsto al punto "Pagamento del premio".

Ambito copertura:

1. infortuni occorsi durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico, di dirigente, di arbitro e quadro, rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva del soggetto obbligato;
2. l'assicurazione opera a condizione che le attività di cui al punto 1 che precede si svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dal regolamento sportivo delle

singole organizzazioni sportive;

3. l'assicurazione opera senza limite di età e per il mondo intero, a condizione che le attività di cui al comma 1 che precede siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai calendari o da accordi del soggetto obbligato, purché definiti in data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio;
4. la garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.
5. i trasferimenti collegiali effettuati con mezzi pubblici o con mezzi noleggiati da terzi

Condizioni per la indennizzabilità dell'infortunio (integrazione dell'art. 6.2 come di seguito riportato):

"A parziale deroga di quanto previsto all'art. 6.2 - Criteri di Indennizzabilità - delle Condizioni di Assicurazione si precisa che per i soli infortuni che determinano la morte dell'Assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva indetta dall'organizzazione sportiva per la quale l'Assicurato risulti tesserato, iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell'infortunio".

Estensione della copertura assicurativa per gli allenamenti

La presente assicurazione è estesa alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purché questi siano previsti, disposti, autorizzati o controllati dalle organizzazioni sportive del soggetto obbligato. In tal caso, ai fini dell'ammissione dell'infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia è accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato è tesserato, che si assume la responsabilità della veridicità della dichiarazione resa.

Esclusioni

Ad integrazione dell'art. 3.1 (Esclusioni) e a parziale deroga dell'art. 2.1. lett. A 2 (Rischi assicurati), in ottemperanza all'art. 9 lettere b) e c) del D.M. 03/11/2010, sono esclusi gli infortuni derivanti da:

- assunzioni di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti;
- eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo.



Garanzie e Somme assicurate:

Tesserati

- Morte € 80.000
- Invalidità Permanente € 80.000
- Rimborso Spese di Cura: € 500,00 (operante con almeno un pernottamento in Istituto di cura) – Franchigia € 100,00=.

Daily Pass

- Morte € 80.000
- Invalidità Permanente € 80.000
- Rimborso Spese di Cura: € 500,00 (operante con almeno un pernottamento in Istituto di cura) – Franchigia € 100,00=.

Limiti di indennizzo per sinistro cumulativo: € 2.500.000 per evento (a parziale deroga dell'Art. 3.4 del Mod. 5208 INF)

Valutazione grado di Invalidità Permanente: come previsto dalla Tabella lesioni - "Allegato A" al D.M. del 03/11/2010.

Nei casi di invalidità permanente non previsti dalla Tabella Lesioni "Allegato A al D.M. del 03/11/2010, la valutazione è stabilita in riferimento ai casi di invalidità permanente previsti, tenendo conto della misura nella quale e per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

Franchigia sul caso Invalidità Permanente: 3% dal primo euro di capitale assicurato, che si annulla in caso di IP accertata superiore al 10%.

Indennizzo per il caso Morte:

A parziale deroga dell'Art. 4.1 "A" del Mod. 5208 INF, la prestazione assicurativa è eseguita in favore degli eredi, di seguito denominati beneficiari, quando l'infortunio determina la morte dell'Assicurato entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto.

Qualora la morte intervenga entro un anno dall'infortunio ed a causa dello stesso, l'eventuale indennizzo già corrisposto per l'invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, è detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari.

Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato ai beneficiari non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora dopo il pagamento del capitale risulti che l'Assicurato è vivo, Reale Mutua ha diritto alla restituzione della somma pagata entro trenta giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari.



Indennizzo per prestazioni aggiuntive:

- nel caso di morte di un Assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50%;
- all'Assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno di età alla data dell'infortunio sono rimborsate, fino alla concorrenza di € 1.000 per infortunio indennizzabile a termini di polizza, le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito;
- nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, che comportino un ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, all'Assicurato sono rimborsate, fino alla concorrenza di € 1.000 per infortunio indennizzabile a termini di polizza, le relative spese documentate;
- nel caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento volontario di sostanze che comporti un ricovero con almeno un pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, all'Assicurato sono rimborsate, fino alla concorrenza di € 1.000 per infortunio indennizzabile a termini di polizza, le relative spese documentate;
- nel caso di ricovero dell'Assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione, sono rimborsate, fino alla concorrenza di € 1.000 per infortunio indennizzabile a termini di polizza, le relative spese documentate;
- qualora l'infortunio indennizzabile a termini di polizza, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporta la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.

Condizioni aggiuntive: 7.15 (Assicurazione per categorie o gruppi).

Identificazione degli assicurati: ad ogni denuncia di sinistro deve essere allegata - pena la decadenza del diritto all'indennizzo - copia della tessera che attesti l'appartenenza alla FITDS.; dalla stessa tessera deve emergere che la data d'iscrizione alla Federazione è anteriore alla data del sinistro.

Pagamento del premio:

- Il pagamento del premio da parte del Contraente (soggetto obbligato) è condizione per il perfezionamento della procedura di tesseramento.
- Il tesseramento effettuato in assenza del pagamento del premio assicurativo, fatto salvo quanto previsto al punto successivo, è inefficace e determina, a carico del Contraente (soggetto obbligato), l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento sportivo.



- In caso di omesso pagamento del premio da parte del Contraente (soggetto obbligato), qualora il soggetto assicurato possa esibire la tessera associativa per la qualifica rivestita al momento del sinistro, comunque rilasciata dal Contraente (soggetto obbligato) prima della data dell'infortunio, Reale Mutua provvede ad erogare la prestazione assicurativa, fatto salvo il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del Cod. Civ..

Premio annuo lordo unitario per la componente infortuni: € 2,20 per 4.700 tesserati. Premio lordo anticipato di polizza pari a € 10.340,00 che costituisce il premio minimo comunque acquisito. Tale premio è soggetto a regolazione a fine annualità assicurativa sulla base del numero effettivo di assicurati, fermo restando il premio minimo comunque acquisito.

Relativamente alla partita Daily Pass, il premio pari ad euro 1,25 per ciascun tiratore/competizione verrà corrisposto in fase di regolazione premio, al termine dell'annualità assicurativa.

Effetto/Scadenza della copertura assicurativa nei confronti del singolo assicurato: come previsto al punto 4 dell'"Ambito copertura" che precede.

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga del punto 1.6 "pagamento del premio e decorrenza della garanzia" si prende atto tra le parti che l'assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicate in polizza anche in assenza del pagamento del premio, per il versamento del quale Reale Mutua concede 30 giorni di dilazione. I sinistri eventualmente occorsi nel periodo di dilazione saranno liquidati dopo il pagamento del premio. Relativamente al pagamento delle rate successive si conferma un periodo di mora di 30 giorni.

Durata del contratto: dalle ore 24:00 del 01/01/2025 alle ore 24:00 del 01/01/2026, con rescindibilità annuale. Operativamente è necessaria la contrattualizzazione della seguente clausola:

"E' espressamente convenuto che, ad ogni scadenza anniversaria, senza oneri, le Parti (intendendosi per tali il soggetto obbligato -Contraente- e la Società Reale Mutua di Assicurazioni), hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso scritto inoltrato entro 30 giorni dalla scadenza anniversaria medesima."

Decorrenza della polizza: 01/01/2025.

Scadenza della polizza: 01/01/2026.

IL CONTRAENTE

SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

L'Agente Procuratore



**INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON - IBIP,
CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 4 AL REGOLAMENTO IVASS N.
40/2018**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

COGNOME: STAGNO
NOME: MAURIZIO
NUMERO ISCRIZIONE NEL R.U.I.: A000088691

Iscritto nella Sezione A in veste di Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa della Società Agente MAURIZIO STAGNO S.R.L., iscritta al R.U.I. con il numero A0000397966,

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione**

La Società Agente agisce in nome e per conto della Società Reale Mutua di Assicurazioni in rappresentanza della quale sta distribuendo il prodotto.

SEZIONE II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente, nella persona dell'Intermediario, non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, commi 3 e 4, del Codice.
- Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario e la Società Agente non sono soggetti ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie.

SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni (ai sensi dell'art. 57 del Reg. IVASS n. 40/2018)

Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario e la Società Agente ricevono una commissione inclusa nel premio assicurativo. L'Intermediario e la Società Agente possono ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l'attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito. Con riferimento alla disciplina della

trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, si informa che il contratto intermediato in nome e per conto della Società Reale Mutua di Assicurazioni prevede i seguenti livelli provvigionali massimi (suddivisi per le diverse categorie di veicoli/natanti) percepiti:

Responsabilità Civile Veicoli a Motore e Natanti

Società Reale Mutua di Assicurazioni

Settore I: autovetture (esclusi autotassametri)	9,92%
Settore II: autotassametri	7,94%
Settore III: autobus	7,14%
Settore IV: autocarri e motocarri	7,14%
Settore V: motoveicoli e ciclomotori	7,94%
Settore VI: macchine operatrici e carrelli	7,94%
Settore VII: macchine agricole	7,94%
Settore VIII: natanti ad uso privato	7,94%
Settore IX: natanti ad uso pubblico	7,97%

Nota bene

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%.

Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra.

In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario o alla Società Agente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario o della Società Agente, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario e della Società Agente stessi.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'Intermediario o alla Società Agente, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.



**INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON - IBIP,
CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 4 AL REGOLAMENTO IVASS N.
40/2018**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

**COGNOME: STAGNO
NOME: MAURIZIO
NUMERO ISCRIZIONE NEL R.U.I.: A000088691**

iscritto nella Sezione A in veste di Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa della Società Agente **MAURIZIO STAGNO S.R.L.**, iscritta al R.U.I. con il numero **A0000397966**,

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione**

La Società Agente agisce in nome e per conto della Società Reale Mutua di Assicurazioni, in rappresentanza della quale sta distribuendo il prodotto.

SEZIONE II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a) Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente, nella persona dell'intermediario, non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, commi 3 e 4, del Codice.
- b) Con riferimento al contratto distribuito, l'intermediario e la Società Agente non sono soggetti ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie.

SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni (ai sensi dell'art. 57 del Reg. IVASS n. 40/2018)

Con riferimento al contratto distribuito, l'intermediario e la Società Agente ricevono una commissione inclusa nel premio assicurativo. L'intermediario e la Società Agente possono ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l'attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito. Con riferimento alla disciplina della

trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, si informa che il contratto intermediato in nome e per conto della Società Reale Mutua di Assicurazioni prevede i seguenti livelli provvigionali massimi (suddivisi per le diverse categorie di veicoli/natanti) percepiti:

Responsabilità Civile Veicoli a Motore e Natanti

Società Reale Mutua di Assicurazioni

Settore I: autoveicoli (esclusi autotassametri)	9,92%
Settore II: autotassametri	7,94%
Settore III: autobus	7,14%
Settore IV: autocarri e motocarri	7,14%
Settore V: motoveicoli e ciclomotori	7,94%
Settore VI: macchine operatrici e carrelli	7,94%
Settore VII: macchine agricole	7,94%
Settore VIII: natanti ad uso privato	7,94%
Settore IX: natanti ad uso pubblico	7,97%

Nota bene

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%.

Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra.

In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'Intermediario o alla Società Agente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario o della Società Agente, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario e della Società Agente stessi.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'Intermediario o alla Società Agente, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.



**INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE CONFORME A QUANTO PREVISTO
DALL'ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018.**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**SEZIONE I - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente**

Gli estremi identificativi e di iscrizione relativi all'Intermediario possono essere verificati consultando il R.U.I. sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Cognome: **STAGNO**Nome: **MAURIZIO**Numero iscrizione nel R.U.I.: **A000088691**Data iscrizione nel R.U.I.: **18/01/2008**Iscritto nella Sezione A in veste di Responsabile dell'attività di distribuzione della Società **Agente MAURIZIO STAGNO S.R.L.**iscritta al R.U.I. con il numero **A0000397966**Sede Legale: **VIALE PICENO, 5 – 20129 MILANO**Sede Operativa: **VIALE PICENO, 5 -20129 MILANO**Recapito Telefonico: **02.757021**Indirizzo e-mail: **MILANOMAGENTA.249@AGENZIE.REALEMUTUA.IT**PEC Personale: **stagnomaurizio@pec.agentireale.it**

Sito Internet:

L'autorità competente alla vigilanza per l'attività di distribuzione assicurativa svolta è l'IVASS.

SEZIONE II – Informazioni sull'attività svolta dall'Intermediario assicurativo

- a) All'interno dei locali della Società Agente, sono messi a disposizione i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione della o delle Imprese di assicurazione con le quali la Società Agente ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
 2. elenco degli obblighi di comportamento a cui l'Intermediario e la Società Agente sono tenuti ad adempiere, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- b) Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a)1.

Si comunica altresì che i sopra menzionati elenchi sono pubblicati anche all'interno del sito internet della Società Agente e del Microsito di Agenzia, ove esistenti.

SEZIONE III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

L'Intermediario e la Società Agente non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazioni, e nessuna Impresa controllante un'Impresa di assicurazioni, è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società Agente.

SEZIONE IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali della Società Agente o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato la Società Agente deve rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto alla Società Agente o all'Impresa preponente, con le modalità e ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all'Impresa, o ai recapiti (e-mail o PEC) indicati nella sezione I del presente documento, per i reclami presentati all'Intermediario o alla Società, nonché, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Società Agente o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c) Il contraente ha, altresì, la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.



**ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE CONFORME A QUANTO
PREVISTO DALL'ALLEGATO 4-TER AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018.**

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito Internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

NOME E COGNOME DELL'INTERMEDIARIO: Maurizio STAGNO
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI: A000088691

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.



Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

